



# Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo

NEW YORK O.N.U. 10 DICEMBRE 1948

PARMA 10 DICEMBRE 2008

Il 10 dicembre del 1948, l'Organizzazione delle Nazioni Unite approvò la *Dichiarazione universale dei diritti umani*. Il testo corrispondeva all'esigenza, maturata durante la seconda guerra mondiale e anticipata nella *Carta atlantica* che Roosevelt e Churchill sottoscrissero il 14 agosto 1941, d'inaugurare una stagione nella quale i diritti degli individui sarebbero stati tutelati da una politica di pace che avrebbe rifiutato l'uso della guerra e della forza per dirimere le controversie internazionali.

Per esprimere questi intendimenti, la *Dichiarazione* non si limita a riassumere i principi che contraddistinguono il cammino della civiltà in Occidente, né ad enunciare i diritti degli individui nel proprio tempo. Essa è piuttosto una pietra miliare per chi crede che l'idea secondo la quale *tutti gli uomini sono soggetti di diritto* non sia un traguardo, ma una sollecitazione a individuare, in ogni epoca, chi ne resta escluso. Questa condizione si è verificata, e continua a verificarsi, ovunque convivano più culture di quelle alle quali è riconosciuto il diritto di cittadinanza.

Le donne, i bambini, i vecchi, i poveri e i miserabili sono la potente immagine di come, negli ordinamenti giuridici e nella cultura materiale di un popolo, non siano state riconosciute in passato le subculture che riguardavano i rapporti produttivi, riproduttivi e generazionali di una comunità.

Col fiorire di una civiltà più dinamica, le culture si moltiplicano all'interno dei medesimi assetti sociali, le appartenenze si diversificano nell'esperienza dei singoli e sempre nuovi soggetti reclamano i loro diritti.

La società è così messa alla prova dei suoi stessi principi.

Nel suo sessantesimo anniversario, la *Dichiarazione* ci sollecita a considerare le politiche per il riconoscimento e il governo dei diritti, un'occasione per cambiare il nostro modo d'interpretare il presente e un impegno indifferibile per la democrazia nel nostro Paese e nel mondo.

Alessandro Bosi  
Università degli Studi di Parma

«Gli uomini nascono e muoiono uguali nei diritti»

## ARTICOLO 1 SIAMO TUTTI LIBERI ED UGUALI

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

## ARTICOLO 2 NON DISCRIMINARE

1) Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

2) Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del Paese o del territorio cui una persona appartiene, sia che tale territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità.

## ARTICOLO 3 DIRITTO ALLA VITA

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

## ARTICOLO 4 NESSUNA SCHIAVITÙ

Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

## ARTICOLO 5 NESSUNA TORTURA

Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizioni crudeli, inumane o degradanti.

## ARTICOLO 6 HAI I TUOI DIRITTI OVUNQUE TU VADA

Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

## ARTICOLO 7 SIAMO TUTTI UGUALI DI FRONTE ALLA LEGGE

Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

## ARTICOLO 8 TUTTI I TUOI DIRITTI SONO PROTETTI DALLA LEGGE

Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.

## ARTICOLO 9 NESSUNA DETENZIONE INGIUSTA

Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

## ARTICOLO 10 DIRITTO AL GIUDIZIO

Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri nonché della fondatezza di ogni accusa penale gli venga rivolta.

## ARTICOLO 11 INNOCENTE FINCHÉ DIMOSTRATO

1) Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.

2) Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetuato, non costituisca reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere

inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.

## ARTICOLO 12 DIRITTO ALLA PRIVACY

Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesioni del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

## ARTICOLO 13 DIRITTO DI LIBERTÀ DI MOVIMENTO

1) Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.

2) Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.

## ARTICOLO 14 DIRITTO DI ASILO

1) Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.

2) Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

## ARTICOLO 15 DIRITTO ALLA NAZIONALITÀ

1) Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza. 2) Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.

## ARTICOLO 16 DIRITTO DI MATRIMONIO E FAMIGLIA

1) Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.

2) Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.

3) La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

## ARTICOLO 17 DIRITTO DI PROPRIETÀ

1) Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.

2) Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.

## ARTICOLO 18 LIBERTÀ DI PENSIERO

Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.

## ARTICOLO 19 LIBERTÀ DI ESPRESSIONE

Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

## ARTICOLO 20 DIRITTO DI PUBBLICA ASSEMBLEA

Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.

2) Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.

## ARTICOLO 21 DIRITTO ALLA DEMOCRAZIA

1) Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.

2) Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.

3) La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.

## ARTICOLO 22 SICUREZZA SOCIALE

Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.

## ARTICOLO 23 DIRITTI DEI LAVORATORI

1) Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.

2) Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.

3) Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.

4) Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

## ARTICOLO 24 DIRITTO DI GIOCARE

Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.

## ARTICOLO 25 UN LETTO E CIBO PER TUTTI

1) Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.

2) La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.

Il Comune di Parma, la Provincia e la Prefettura di Parma, anche a nome di tante classi delle scuole parmensi e di numerose Associazioni culturali che in questi giorni stanno dedicando particolare attenzione alla Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo, invitano la cittadinanza, con questa pagina e con la convocazione riunita del Consiglio Comunale di Parma e del Consiglio Provinciale, nella giornata del 10 dicembre, al Ridotto del Teatro Regio, a riflettere sui trenta articoli che l'Assemblea dell'ONU, con un sogno unanime, il 10 dicembre del 1948 ha fissato nella storia dell'umanità.



Comune di Parma Prefettura di Parma PROVINCIA DI PARMA

## ARTICOLO 26 DIRITTO ALL'ISTRUZIONE

1) Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.

2) L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.

3) I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.

## ARTICOLO 27 DIRITTI D'AUTORE

1) Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.

2) Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.

## ARTICOLO 28 UN MONDO LIBERO E GIUSTO

Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciate in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.

## ARTICOLO 29 RESPONSABILITÀ

1) Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.

2) Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.

3) Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite.

## ARTICOLO 30 NESSUNO PUÒ TOGLIERTI I TUOI DIRITTI

Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuni dei diritti e delle libertà in essa enunciate.

## Una testimonianza dalla scuola parmense

Le classi 3<sup>a</sup> G, 4<sup>a</sup> TEI e 5<sup>a</sup> TEI dell'Istituto Bodoni, nell'ambito del progetto EDUC (Educazione ai Diritti Umani e alla Cittadinanza), patrocinato dalla Provincia di Parma, ricorda il 60° anniversario della Dichiarazione dell'O.N.U., con la realizzazione di un calendario intitolato "Un anno di diritti".

Gli studenti delle tre classi, nei mesi dell'anno scolastico già trascorsi, hanno letto e analizzato i trenta articoli della Dichiarazione Universale, riflettendo in particolare su quanto la sua realizzazione sia ancora parziale e certamente non universale. Gli studenti hanno trascritto 12 diritti, a loro più vicini e più sentiti, e li hanno rappresentati attraverso immagini, fotografie, disegni, parole.

I materiali realizzati sono stati raccolti, selezionati e sintetizzati in 12 nuove tavole, ricche di suggestioni.

L'idea di legare le immagini al calendario, ha dato l'opportunità di evidenziare e di ricordare anche tutte le giornate dedicate dall'ONU ai temi dei diritti umani.

Il lavoro proseguirà nel corso dell'anno scolastico con lo studio dei cosiddetti "nuovi diritti", quelli cioè che la sensibilità di 60 anni fa non poteva ancora né immaginare né prevedere, per esempio quelli legati alla salvaguardia dell'ambiente, o dell'infanzia.

A tal proposito gli studenti e gli insegnanti intendono provare a "riscrivere" la Dichiarazione, per poi sottoporla ad una riflessione comune.

Il calendario verrà esposto nelle aule dell'istituto, diffuso tra le famiglie degli studenti e potrà essere richiesto presso la scuola stessa.